

ADRIATICA RISORSE S.P.A.
VIA VENEZIA N. 10 – 65121 PESCARA
C.F. e P.I.: 02259820682

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 13 DEL 12.03.2024

IL DIRETTORE GENERALE

<p style="text-align:center">SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE - AFFIDAMENTO ALL'AVV. ALESSANDRO DIOGUARDI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ATTO DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 44 DEL 14.11.2023 – CIG: Z8A3D3FE5C.</p>

Premesso che:

- con atto del notaio Dott. Giovanni Di Pierdomenico di Pescara, stipulato in data 16.05.2019, Rep. n. 40901 ed iscritto in data 21.05.2019 presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti - Pescara, ai sensi del Dlgs 175/2016 e dell'art. 52 del Dlgs 446/1997, è stata costituita la società "Adriatica Risorse S.p.A.", società in house providing del Comune di Pescara, con capitale interamente posseduto dal Comune di Pescara che, in coerenza con il proprio Statuto ed in base al Contratto di Servizio stipulato il 22/5/2019, e successivo aggiornamento del 16.04.2021, svolge l'attività di "gestione e riscossione dei tributi e di altre entrate comunali e relative attività accessorie e complementari" del Comune di Pescara;
- che il sottoscritto agisce nella qualità di Direttore Generale dell'Adriatica Risorse SpA e di Datore di lavoro, in forza degli incarichi conferiti:
 - con determina A.U. del 16.09.2019 e proprio contratto sottoscritto in data 23.09.2019, nonché della determina A.U. del 31.10.2019;
 - del rinnovo dell'incarico di cui sopra, attribuito con determina A.U. del 21.09.2022 e del contratto all'uopo sottoscritto in data 23.09.2022 e in ragione alle funzioni conferite con la su richiamata determina A.U. del 31.10.2019 e successive integrazioni di cui all'atto notarile Rep. 13883 del 30.10.2023.

Considerato che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 lett. h) del Contratto di Servizio intercorrente tra Adriatica Risorse e il Comune di Pescara, la Società gestisce i servizi inerenti la riscossione spontanea e coattiva delle sanzioni amministrative comprese le sanzioni derivanti dalla violazione al codice della strada.

Ravvisata la necessità per Adriatica Risorse di affidare ad un professionista le attività di assistenza e rappresentanza in giudizio in caso di contenzioso in sede civile ordinaria nelle cause riguardanti le ingiunzioni di pagamento relative ai verbali elevati per violazioni al Codice della strada.

Premesso che con atto di determinazione del Direttore Generale n. 44 del 14.11.2023 è stato affidato all'Avv. Alessandro Dioguardi del Foro di Pescara - C.F. DGRLSN76B12G482K – con Studio professionale in Pescara (PE) cap.: 65122 – Via Nicola Fabrizi n. 61 - P.I.: 01900510684, il servizio di rappresentanza e difesa di Adriatica Risorse s.p.a. nei procedimenti di appello delle sentenze di primo grado avverso le sanzioni al codice della strada, per l'importo di € 200,00 oltre IVA e CPA come per legge, per ogni giudizio di appello, fino all'importo massimo di € 8000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Considerato che è volontà della Società procedere ad una modifica non sostanziale del contratto di servizio affidato all'Avv. Alessandro Dioguardi, di cui all'atto di determinazione del Direttore Generale n. 44/2023, limitando a n. 3 gli incarichi legali di rappresentanza e difesa di Adriatica Risorse s.p.a. nelle cause di appello alle sentenze di primo grado avverso le sanzioni al codice della strada e affidando al predetto professionista le attività di assistenza e

rappresentanza in giudizio in caso di contenzioso in sede civile ordinaria, nelle cause riguardanti le ingiunzioni di pagamento relative ai verbali elevati per violazioni al Codice della strada.

Premesso che ai sensi di quanto disposto dall'art. 120 commi 5 e 6, del D.Lgs 36/2023 *“Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:*

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

Valutato che la modifica concernente il contratto di servizio affidato all'Avv. Alessandro Dioguardi, di cui all'atto di determinazione del Direttore Generale n. 44/2023, secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, non è di tipo sostanziale in quanto non altera considerevolmente la struttura del contratto e il valore della modifica è al di sotto del 10% dell'importo dell'affidamento originario, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

Considerato che i compensi proposti sono stati reputati equi e congrui dall'Avv. Alessandro Dioguardi in relazione alla tipologia e alla complessità delle attività da svolgere, in linea con i parametri dei compensi legali di cui al D.M. 55 del 10/03/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022.

Ritenuto pertanto che per ragioni di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa appare ragionevole modificare e integrare, il servizio legale affidato al predetto Professionista con atto di determinazione n. 44 del 14.11.2023, e, per l'effetto *stabilire*:

- a) di affidare all'Avv. Alessandro Dioguardi del Foro di Pescara - C.F. DGRLSN76B12G482K – con Studio professionale in Pescara (PE) cap.: 65122 – Via Nicola Fabrizi n. 61 - P.I.: 01900510684, il servizio di rappresentanza e difesa in giudizio di Adriatica Risorse s.p.a. nei procedimenti di appello delle sentenze di primo grado avverso le sanzioni al codice della strada, limitatamente a n. 3 procedimenti, per l'importo di € 350,00 oltre IVA e CPA come per legge, al netto della ritenuta d'acconto, per ogni giudizio di appello, per un totale di € 1050,00 oltre IVA e CPA come per legge, al netto della ritenuta d'acconto;
- b) di affidare all'Avv. Alessandro Dioguardi le attività di rappresentanza e difesa in giudizio in caso di contenzioso in sede civile ordinaria nelle cause riguardanti le ingiunzioni di pagamento relative ai verbali elevati per violazioni al Codice della strada, per l'importo di € 200,00 oltre Iva e Cpa come per legge, al netto della ritenuta d'acconto, per ogni giudizio, per un totale di n. 35 giudizi e quindi per un importo complessivo di € 7.000,00 oltre IVA e CPA come per legge, al netto della ritenuta d'acconto;
- c) che i compensi professionali liquidati in favore dell'Adriatica Risorse S.p.A. dall'Autorità Giudiziaria in tutti i procedimenti affidati al Professionista saranno corrisposti integralmente a quest'ultimo;
- d) che tutte le spese vive necessarie all'espletamento del mandato (spese di notifica, contributo unificato, marche da bollo, spese di pignoramento, ecc.) saranno liquidate da Adriatica Risorse al Professionista, previa presentazione di nota spese, e corrisposte a vista dietro emissione di fattura elettronica.

Richiamato il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti) nei principi e nelle seguenti disposizioni:

- art. 15 “Responsabile Unico del Progetto”;
- art. 17, comma 1, secondo cui: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la “decisione di contrarre” individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- art. 17, comma 2, secondo cui: “In caso di affidamento diretto ex art. 50, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;
- art. 18 comma 1 che dispone: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”;
- art. 14 comma 1, che fissa le soglie di rilevanza europea per gli appalti pubblici di servizi;
- art. 48, che dispone la “Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”;
- art. 50 che sancisce al comma 1 lett. b) che “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;
- l’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce all’art. 3 comma 1 lettera d) l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.
- l’art. 120 che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione.

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente “Regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie”*“...Ove il responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione deve essere considerata in capo al Direttore Generale...”*.

Vista la seguente documentazione, agli atti dell’ufficio:

- il curriculum vitae dell’Avv. Alessandro Dioguardi;
- la certificazione casellario ANAC del 07.03.2024 agli atti dell’ufficio;
- la richiesta di emissione del Certificato di Regolarità Contributiva richiesta alla Cassa Forense, protocollo n. 9705/2024 del 07.03.2024;
- la certificazione anagrafica dell’Agenzia delle Entrate del 06.03.2024;
- le dichiarazioni sostitutive trasmesse dal Professionista, agli atti dell’ufficio e relative:
 - al possesso dei requisiti di ordine generale resa dal Professionista, di cui all’art. 94, 95 e 98 del D. Lgs.36/2023, all’art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e all’art. 21 del D. Lgs. 39/2013, come

da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Art. 52 DLgs 36_2023 agli atti dell'ufficio;

-alla tracciabilità dei flussi finanziari resa dal Professionista ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.

- all'insussistenza di cause ostative e di situazioni di conflitto a ricoprire l'incarico in argomento, resa dal professionista ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000;

Richiamata la dichiarazione dello scrivente in merito all'assenza di cause di conflitto di interesse, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti dell'ufficio.

Dato atto che:

- si è attivata la procedura di verifica dei requisiti generali del Professionista previsti dall'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché della relativa assenza di annotazioni riservate nel Casellario Informatico ANAC;
- qualora dai documenti che saranno acquisiti dagli Enti competenti venga accertato che il Professionista è privo dei requisiti necessari o verranno meno durante il presente affidamento, si procederà alla revoca dello stesso e alla conseguente risoluzione del contratto e alle dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Visti

- l'art. 12 del D.L. 87/2018 (Decreto Dignità);
- la Legge n. 49/2023 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali);
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii..

Visti inoltre

- l'art. 18 dello Statuto sociale che disciplina i "Poteri del Direttore Generale".
- il vigente "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea" di Adriatica Risorse S.p.a.

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di prendere atto:

- a) della necessità per Adriatica Risorse di affidare ad un professionista le attività di rappresentanza e difesa in giudizio in caso di contenzioso in sede civile ordinaria nelle cause riguardanti le ingiunzioni di pagamento relative ai verbali elevati per violazioni al Codice della strada;
- b) dell'atto di determinazione n. 44 del 14.11.2023 a firma dello scrivente con il quale è stato affidato all'Avv. Alessandro Dioguardi del Foro di Pescara - C.F. DGRLSN76B12G482K – con Studio professionale in Pescara (PE) cap.: 65122 – Via Nicola Fabrizi n. 61 - P.I.: 01900510684, il servizio di rappresentanza e difesa di Adriatica Risorse s.p.a. nei procedimenti di appello delle sentenze di primo grado avverso le sanzioni al codice della strada, per l'importo di € 200,00 oltre IVA e CPA come per legge, per ogni giudizio di appello, fino all'importo massimo di € 8000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
- c) di quanto disposto dall'art. 120 del D.lgs 36/2023 con riguardo alla disciplina della modifica dei contratti in corso di esecuzione;

3. di modificare l'affidamento di cui all'atto di determinazione n. 44 del 14.11.2023 a firma dello scrivente con il quale è stato affidato all'Avv. Alessandro Dioguardi del Foro di Pescara - C.F. DGRLSN76B12G482K – con Studio professionale in Pescara (PE) cap.: 65122 – Via Nicola Fabrizi n. 61 - P.I.: 01900510684, il servizio di rappresentanza e difesa di Adriatica Risorse s.p.a. nei procedimenti di appello delle sentenze di primo grado avverso le sanzioni al codice della strada, per l'importo di € 200,00 oltre IVA e CPA come per legge, per ogni

giudizio di appello, fino all'importo massimo di € 8000,00 oltre IVA e CPA come per legge e, per l'effetto **di stabilire**:

- a) **di affidare** all'Avv. Alessandro Dioguardi del Foro di Pescara - C.F. DGRLSN76B12G482K – con Studio professionale in Pescara (PE) cap.: 65122 – Via Nicola Fabrizi n. 61 - P.I.: 01900510684, il servizio di rappresentanza e difesa in giudizio di Adriatica Risorse s.p.a. nei procedimenti di appello delle sentenze di primo grado avverso le sanzioni al codice della strada, limitatamente a n. 3 procedimenti, per l'importo di € 350,00 oltre IVA e CPA come per legge, e al netto della ritenuta di acconto, per ogni giudizio di appello, per un totale di € 1050,00 oltre IVA e CPA come per legge e al netto della ritenuta di acconto;
 - b) **di affidare** all'Avv. Alessandro Dioguardi le attività di rappresentanza e difesa in giudizio in caso di contenzioso in sede civile ordinaria nelle cause riguardanti le ingiunzioni di pagamento relative ai verbali elevati per violazioni al Codice della strada, per l'importo di € 200,00 oltre Iva e Cpa come per legge, e al netto della ritenuta di acconto per ogni giudizio, per un totale di n. 35 giudizi e quindi per un importo complessivo di € 7.000,00 oltre IVA e CPA come per legge e al netto della ritenuta di acconto;
 - c) che i compensi professionali liquidati in favore dell'Adriatica Risorse S.p.A. dall'Autorità Giudiziaria in tutti i procedimenti affidati al Professionista saranno corrisposti integralmente a quest'ultimo;
 - e) che tutte le spese vive necessarie all'espletamento del mandato (spese di notifica, contributo unificato, marche da bollo, spese di pignoramento, ecc.) saranno liquidate da Adriatica Risorse al Professionista, previa presentazione di nota spese, e corrisposte a vista dietro emissione di fattura elettronica.
- 4. di stabilire che**, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DLgs 36/2023, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di quanto in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'espletamento delle attività legali di rappresentanza e difesa di Adriatica Risorse S.p.a. afferenti i procedimenti di appello delle sentenze di primo grado avverso le sanzioni al Codice della Strada e le cause civili riguardanti le ingiunzioni di pagamento relative ai verbali elevati per violazioni al Codice della strada;
 - b) l'oggetto del contratto è il servizio di rappresentanza e difesa di Adriatica Risorse s.p.a. nei procedimenti di appello delle sentenze di primo grado avverso le sanzioni al codice della strada e nelle cause civili riguardanti le ingiunzioni di pagamento relative ai verbali elevati per violazioni al Codice della strada;
 - c) il valore economico del presente affidamento è di €. 8.050,00 oltre IVA e C.p.a come per legge, e al netto della ritenuta di acconto, dettagliato al punto 3), importo che rientra nel valore di soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs.n.36/2023 e del proprio Regolamento *“Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*;
 - d) forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1 del d.lgs. 36/2023 secondo periodo, il contratto, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, verrà stipulato, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - e) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono da intendersi lo svolgimento regolare del servizio di formazione con i dettagli delle caratteristiche indicati nel contratto che sarà sottoscritto;

- f) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs.n. 36/2023 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
- g) per ogni genere di controversia avente origine in ragione del presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Pescara;

5. Di stabilire, inoltre che il codice identificativo di gara (CIG) del presente affidamento è: Z8A3D3FE5C;

6. Di dare atto, che:

- è stata richiesta alla Cassa Forense l'emissione del Certificato di Regolarità Contributiva, protocollo n. 9705/2024 del 07.03.2024;
- sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive trasmesse dall'Avv. Alessandro Dioguardi agli atti dell'ufficio e relative:
 - a) al possesso dei requisiti di ordine generale resa dal Professionista di cui all'art. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023, all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs.165/2001 e all'art. 21 del D Lgs. 39/2013, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Art. 52 DLgs 36/2023, agli atti dell'ufficio;
 - b) alla tracciabilità dei flussi finanziari resa dal Professionista ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000;
 - c) all'insussistenza di cause ostantive e di situazioni di conflitto a ricoprire l'incarico in argomento, resa dal professionista ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

7. Di dare atto, altresì, che

- sono state avviate le procedure di verifica dei requisiti posseduti dall'Avv. Alessandro Dioguardi in questione sulla base dell'autocertificazione del Professionista di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023 e all'art. 53, co.16-ter del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, nonché del casellario giudiziario ANAC;
- qualora dai documenti che saranno acquisiti dagli Enti competenti venga accertato che il Professionista è privo dei requisiti necessari o verranno meno durante il presente affidamento, si procederà alla revoca dello stesso e alla conseguente risoluzione del contratto e alle dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

8. Di stabilire che:

- a) si procederà alla liquidazione delle competenze professionali di € 350,00 oltre IVA e CPA come per legge, e al netto della ritenuta di acconto, al momento del conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa della Adriatica Risorse S.p.A. per ogni procedimento di appello delle sentenze di primo grado avverso le sanzioni al Codice della Strada, a seguito di accertato possesso dei requisiti dichiarati dal professionista incaricato e presentazione di nota spese, a 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica;
- b) si procederà alla liquidazione delle competenze professionali di € 200,00 oltre IVA e CPA come per legge, e al netto della ritenuta di acconto, al momento del conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa della Adriatica Risorse S.p.A. nei giudizi in sede civile ordinaria nelle cause riguardanti le ingiunzioni di pagamento relative ai verbali elevati per violazioni al Codice della strada, a seguito di accertato possesso dei requisiti dichiarati dal professionista incaricato e presentazione di nota spese, a 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica;
- c) i compensi professionali liquidati in favore dell'Adriatica Risorse S.p.A. dall'Autorità Giudiziaria in tutti i procedimenti affidati al Professionista saranno corrisposti integralmente a quest'ultimo;
- d) che tutte le spese vive necessarie all'espletamento del mandato (spese di notifica, contributo unificato, marche da bollo, spese di pignoramento, ecc.) saranno liquidate da Adriatica Risorse al Professionista, previa presentazione di nota spese, e corrisposte a vista dietro emissione di fattura elettronica.

- il pagamento di quanto dovuto sarà subordinato alla regolarità del professionista con i tributi del Comune di Pescara, laddove dovuti.
- 10. Di stabilire altresì che**
- alla presente determinazione seguirà la sottoscrizione del contratto mediante dichiarazione di adesione che disporrà in merito all'affidamento del servizio in argomento;
 - l'Avv. Alessandro Dioguardi con la sottoscrizione del contratto si impegna ad accettare ed osservare le disposizioni ivi tutte contenute e sottoscritte dallo stesso e, nello specifico, relative: alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e al Codice Etico ex D. Lgs 231/01, all'incompatibilità/inconferibilità/conflicto di interessi e insussistenza di rapporti con P.A. ostativi all'incarico, agli Obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010 e s.m.i.; alle disposizioni in materia di Privacy, alle garanzie per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e alla riservatezza;
 - la penale per l'interruzione, il mancato o ritardato svolgimento del Servizio o delle singole attività e/o prestazioni è calcolata nella misura massima totale prevista dalla vigente normativa;
- 11. Di attestare** il rispetto delle disposizioni in materia di "Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi", in quanto, non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, a carico dello scrivente, come da dichiarazioni agli atti dell'ufficio.
- 12. Di stabilire che**
- così come stabilito dal vigente "Regolamento per l'Affidamento degli Appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea", approvato con determina AU del 03.01.2024, Adriatica Risorse, con il presente atto, rende edotto il professionista incaricato dei seguenti documenti aziendali in pubblicazione sul sito istituzionale di Adriatica Risorse SpA: Codice Etico, "Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)" MOGC 231 (Modello di organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001) e PTPCT ex L. 190/2012, adottati da questa Società con determine dell'Amministratore Unico, rispettivamente il 20.11.2019, il 10.11.2023, l'08.01.2024 e il 25.01.2024.
 - l'Avv. Alessandro Dioguardi si impegna a rispettare i principi espressi nei documenti sopracitati, dichiarando di accettare globalmente e nelle loro singole parti (ivi incluse le Parti speciali richiamate nel MOGC 231 con riferimento alle aree a rischio connesse alle specifiche attività oggetto del presente contratto), per averne preso completa visione alla pagina internet della Società e di attenersi alle disposizioni richiamate, nonché a farli conoscere e farvi attenere i Suoi collaboratori/dipendenti/soci e chiunque partecipi all'esecuzione della Fornitura/Servizio consapevole che, la violazione anche di uno solo degli obblighi in essi indicati, costituirà grave inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza anche in ordine alla facoltà di revoca del mandato ed al risarcimento del danno. In caso di violazione del D.Lgs. 231/2001 e/o del MOGC 231 adottato dalla Società si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale.
- 13. Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio legale e all'Ufficio Finanza e Controllo della Società per gli adempimenti di propria competenza.
- 14. Di provvedere**, ai sensi della normativa vigente in materia, alla pubblicazione del presente provvedimento nella propria pagina dedicata presso il sito istituzionale dell'Azienda (Società Trasparente).

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Giovanni D'Aquino